

- g) curare la ricerca di una situazione alloggiativa e lavorativa della madre, affinché il nucleo madre-figlio non venga spezzato per motivi solo finanziari;
- h) proteggere il bambino, in casi di incapacità materna, ed, a seconda della natura e della durata di detta incapacità, informare il Tribunale per i Minori, per l'eventuale applicazione delle leggi sull'affidamento familiare e sull'adozione vigenti;
- i) promuovere studi, conferenze e scritti che possano far partecipare l'opinione pubblica dei problemi inferenti la maternità e l'infanzia a tutti i livelli;
- j) svolgere tutte le attività ritenute necessarie ed utili per il raggiungimento dei succitati scopi sociali, nonché dell'eventualità di allargare l'attività di volontariato, come espressione di pluralismo e solidarietà, all'assistenza a tutti i livelli, nei confronti di persone bisognose dai primissimi giorni di vita a tutto il corso della stessa.
- 2) I fini suddetti vengono conseguiti dall'associazione mediante l'attività di volontariato come definiti dalla legge quadro sul volontariato 11 agosto 1991 n. 266, dalla legge regionale 16 marzo 1994 n. 11 e da tutte le altre leggi e direttive vigenti.

PATRIMONIO ED ESERCIZI SOCIALI

Art.6

- 1) - Il patrimonio è costituito:
- a) dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'associazione;
 - b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze del bilancio;
 - c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti, anche di terzi ed estranei.
- 2) - Le entrate dell'associazione sono costituite:
- a) dal contributo a fondo perduto dei soci fondatori - come da atto costitutivo - che si determina nella misura di L. 100.000 (centomila);
 - b) dalle quote sociali così come derivate annualmente dal Consiglio Direttivo;
 - c) dai contributi straordinari dei soci;
 - d) dal ricavato dell'organizzazione di manifestazioni o partecipazioni ad esse, da mostre, ecc...;
 - e) da contributi e proventi di convenzioni con Enti Statali, Regionali, Comunali, mutualistici ed assistenziali;
 - f) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attività sociale.

Art.7

- 1 - L'esercizio finanziario chiude il 31 dicembre d'ogni anno a partire dal 31 dicembre millenovecentonovantacinque.
- 2 - Non è obbligatoria la tenuta di specifici libri contabili e libri sociali vidimati. La contabilità sarà effettuata sulle c.d. scritture elementari perché trattasi d'organizzazione di volontariato non riconosciuta (L. quadro sul volontariato 11/08/1991 n. 266, art. 36 c.c. e Legge reg. 16/03/1994 n. 11).
- 3 - L'impianto contabile si basa soltanto su di un libro a partita semplice con i capitoli delle entrate ed i vari capitoli delle uscite.

4

SOCI Art.8

1 - Possono far parte dell'associazione tutte le persone che intendono collaborare per il conseguimento degli scopi indicati nell'art.5 del presente statuto. I soci si dividono in ordinari, benemeriti o sostenitori. I soci fondatori, vale a dire coloro che hanno partecipato all'atto costitutivo dell'associazione sono soci sostenitori.

2 - I nuovi soci possono essere ammessi con delibera del Consiglio Direttivo. Essi acquistano la qualifica di soci ordinari, benemeriti o sostenitori, versando la quota fissata dal Consiglio Direttivo annualmente per ciascuna categoria.

3 - La richiesta di ammissione come socio ordinario o sostenitore deve essere fatta pervenire al Presidente del Consiglio che provvederà ad esaminarla in seno al Consiglio prima di decidere sull'ammissione, assunte le opportune informazioni.

4 - Il socio, all'atto dell'ammissione, deve dichiarare di aver preso conoscenza e di accettare le disposizioni dello statuto e gli obblighi in esso previsti, e deve provvedere a versare la relativa quota di associazione così come annualmente stabilita dal Consiglio entro trenta giorni dall'ammissione.

5 - I soci prestano la loro opera gratuitamente. Essi cessano di essere tali in caso d'assunzione secondo le leggi vigenti sul volontariato ed il C.C.N.L. per la categoria.

6 - I criteri d'ammissione o d'esclusione dei soci, come disciplinati nel presente statuto, vanno interpretati in funzione dello svolgimento delle attività di volontariato che è alla base dei fini associativi e sono inappellabili.

7 - L'associato può sempre recedere dall'associazione salvo che non abbia assunto l'obbligo di farne parte per un tempo determinato. La domanda di recesso deve essere comunicata trenta giorni prima lo scadere dell'anno in corso (art.24 co.2° cod.civ.) con racc. a.r. al Presidente.

Art.9

1 - La qualità di socio si perde:

a) per indegnità quando si svolge opera di discredito ai fini associativi o se ne ostacolano il raggiungimento nonché si svolge opera di discredito pro-tem-pore sull'andamento dell'attività e dell'organizzazione tutta divulgando tra i soci e fuori dell'organizzazione situazioni interne su cui è tenuto a mantenere il segreto;

b) per morosità sc, invitato a pagare la quota, non vi provveda nei termini di cui all'invito pervenutogli per racc. a.r.;

c) per dimissioni a norma del co.2° dell'art.24 cod. civ.

2 - L'esclusione va decisa dal Consiglio Direttivo ed è inappellabile.

3 - E dovere d'ogni socio partecipare fattivamente al raggiungimento degli scopi dell'associazione.

Art.10

E obbligo d'ogni socio provvedere al versamento della propria quota associativa entro e non oltre il 31 gennaio d'ogni anno e partecipare fattivamente al raggiungimento degli scopi dell'associazione.

Art.11

Gli organi dell'associazione sono:

- a) L'assemblea generale;
- b) Il Consiglio Direttivo;
- c) Il Collegio dei revisori dei conti.

Art.12

L'assemblea generale si compone di tutti i soci i quali hanno parità di voto e a qualunque categoria appartengano.

Art.13

1 - I soci sono convocati in assemblea dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno entro il 31 marzo di ciascun anno a cura del segretario mediante comunicazione scritta diretta a ciascun socio e recapitata anche a mano contenente l'ordine del giorno, almeno tre giorni prima di quello fissato per la prima convocazione ed, in caso di urgenza, almeno ventiquattro ore prima della detta convocazione.

2 - L'assemblea può essere convocata in sede straordinaria su domanda motivata e sottoscritta da almeno 1/3 dei soci ed obbligatoriamente su delibera del Consiglio Direttivo in caso di modifica dello statuto.

3 - L'assemblea può essere convocata anche fuori della sede sociale.

Art.14

1 - L'assemblea delibera:

A - in seduta ordinaria

- a1) sui bilanci consuntivo e preventivo;
- a2) sugli indirizzi e le direttive generali dall'associazione;
- a3) sulla nomina del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti che durano in carica tre anni e sono rielleggibili;
- a4) su tutte le proposte presentate e al suo esame e quant'altro demandato per legge e per statuto.

B - in seduta straordinaria: sulla modifica dello statuto e del relativo regolamento.

Art. 15

1 - I soci possono farsi rappresentare da altri soci. Ogni socio non può avere più di tre deleghe.

2 - L'ammissione del socio o del rappresentato all'attività dell'assemblea ed alla relativa votazione è subordinata alla regolarità del pagamento delle quote sociali.

Art. 16

1 - L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio, in mancanza, dal Vice Presidente, in mancanza di entrambi l'assemblea nomina un proprio Presidente tra i soci presenti.

SCIoglimento

Art. 25

In caso di scioglimento i beni residuati dopo la liquidazione e dopo aver pagato eventuali passività, saranno devoluti ad altra organizzazione di volontariato operante in identico o analogo settore, o nell'ambito dell'assistenza all'infanzia disadattata e bisognosa, ed agli anziani bisognosi ricoverati in comunità di tipo familiare, secondo eventuali accordi che gli aderenti potranno raggiungere prima dello scioglimento a Norma dell'art.5, comma 4° della legge quadro sul volontariato 11 agosto 1991 n.266.

Art. 26

- 1 - Lo scioglimento dell'associazione e' deliberato dall'assemblea la quale provvede-
ra' alla nomina di uno o piu' liquidatori scelti anche tra i soci e deliberera' in or-
dine alla devoluzione del patrimonio, come stabilito dall'art. precedente.
- 2 - Nessun compenso e' dovuto ai liquidatori.

Art. 27

Per quanto altro si fa riferimento alla quadro sul volontariato dell'11 agosto 1991 n. 266 nonche' alla legge regionale 11 marzo 1994 n. 11 ed eventuali leggi successive. Letto e deliberato nella seduta dell'assemblea straordinaria dei soci del 27 ottobre 2001.

In fede

Il segretario

Il Presidente

Avv. Francesca Staffoli

Registrata a Trapani il 27/11/2001 al n. 427 serie 2 E

Ereute

Il Dirigente

F. V. Dott. Teresa Carbellano

dal Segretario e dal Presidente.

Art. 21

- 1 – Il Consiglio e' investito dei piu' ampi poteri per la gestione ordinaria della associazione, senza limitazioni.
- 2 – Esso procede pure alla compilazione del bilancio consuntivo e preventivo che saranno sottoscritti dal Presidente e presentati all'approvazione della assemblea dei soci.
- 3 – Per la compilazione di detti bilanci il comitato direttivo potra' avvalersi anche di professionisti esterni.
- 4 – Spetta al Presidente, sul parere del comitato direttivo, l'assunzione di dipendenti ed impiegati secondo i vigenti contratti collettivi nazionale di lavoro previsti anche in tema di associazioni di volontariato.

IL PRESIDENTE

Art. 22

Il Presidente ed in sua assenza il Vice-Presidente, rappresenta legalmente l'associazione nei confronti di terzi ed in giudizio, cura l'esecuzione dei deliberati dell'assemblea e del Consiglio. Nei casi di urgenza puo' esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione.

COLLEGIO DEI REVISORI

Art. 23

- 1 – La gestione dell'associazione e' controllata da un collegio di revisori, costituito da tre membri nominati dall'assemblea dei soci, a durata triennale, rieleggibili.
- 2 – I revisori dovranno accertare la regolarita' della contabilita', redigendo una relazione da allegare ai bilanci annuali da presentarsi all'approvazione dell'assemblea.
- 3 – I revisori potranno accertare la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e di titoli di proprieta' sociale e potranno procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo.
- 4 – Nessun compenso spetta ai revisori.

CONTROVERSIE

Art. 24 (ex art. 27 vecchio statuto)

- 1 – Tutte le eventuali controversie sociali tra soci o tra questi e l'associazione o i suoi organi saranno sottoposti, in tutti i casi non vietati dalla legge e con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di tre Probiviri nominati dal Consiglio Direttivo, caso per caso.
- 2 – Essi giudicheranno ex bono ed equo, senza alcuna procedura, con relazione scritta da conservare negli archivi dell'organizzazione.
- 3 – Il loro lodo sara' inappellabile e gratuito.

- 2 – Il Presidente nomina un segretario, in caso di assenza del segretario del Consiglio Direttivo, anche tra i soci non facenti parte del Consiglio.
- 3 – Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle deleghe e del diritto di intervento in assemblea.
- 4 – Dalle riunioni d'assemblea si redige processo verbale nell'apposito libro firmato e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art.17

Le assemblee sono validamente costituite e deliberate con la maggioranza prevista dall'art.12, commi 1° e 2° del cod. civ.

AMMINISTRAZIONE

Art.18

L'associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto di cinque membri effettivi e due supplenti per la durata di tre anni, rieleggibili alla scadenza.

Art.19

- 1 - Il Consiglio nomina tra gli eletti il Presidente, il Vice-Presidente e il segretario. Nel caso di impedimento le veci di segretario saranno svolte dal componente più Giovane del Consiglio Direttivo.
- 2 – Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio. È consentito solo il rimborso spese documentate.
- 3 – In caso di dimissioni del Presidente o di tre membri sui cinque effettivi del Consiglio Direttivo, lo stesso decade ed i dimissionari restano in carica fino alla elezione del Consiglio per "prorogatio".
- 4 – Il Consiglio uscente, improrogabilmente entro trenta giorni dalla decadenza indice l'assemblea straordinaria dei soci per le nuove elezioni.

Art. 20

- 1 – Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da uno degli altri componenti il Consiglio e comunque almeno una volta l'anno per deliberare in ordine ed all'ammontare delle quote sociali.
- 2 – La convocazione, a cura del segretario, dev'essere fatta anche a mezzo telefono, almeno 24 ore prima della data stabilita dal Presidente per la convocazione.
- 3 – Le deliberazioni sono valide con la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
- 4 – In caso di parità prevale il voto del Presidente effettivo o di chi presiede il Consiglio.
- 5 – I componenti il Consiglio possono avere una sola delega.
- 6 – Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza, dal Vice-Presidente.
- 7 – Delle riunioni di assemblea si redige processo verbale in apposito registro, scritto e sottoscritto



Casa Famiglia della Mamma
"Presenza d'Amore"

nuovo statuto

27/10/2004

STATUTO DENOMINAZIONE-SEDE-SCOPI

Art.1

È costituita con sede in Corato (Bari) l'Associazione "CASA FAMIGLIA DELLA MAMMA".

Art.2

Essa ha sede in Corato alla Via Mangilli n.52.

Art.3

La durata è fissata fino al trentuno dicembre duemilaquattordici, salvo proroga.

Art.4

È un'associazione non avente fini di lucro, a struttura democratica, con elettività e gratuità delle prestazioni fornite dai soci aderenti.

Art.5

1- L'associazione si prefigge i seguenti scopi:

- a) curare ed assistere le gestanti madri, nubili o coniugate – con precedenza a quelle minorenni – nonché dei loro figli che si trovino in condizioni di particolare bisogno morale e materiale, mediante un'ospitalità, un conforto ed un aiuto ispirati alla più alta etica umana e cristiana tenendo sia alla formazione e al sostegno della personalità che alla formazione ed all'educazione del senso materno;
- b) rispettare e difendere la personalità del bambino, richiamandosi ed applicando tutte le leggi e le dichiarazioni dei diritti del fanciullo, secondo le leggi e le dichiarazioni nazionali ed internazionali dei diritti del fanciullo esistenti o proclamate dopo la costituzione della predetta associazione;
- c) curare l'assistenza igienica e sanitaria delle gestanti, delle puerpere e dei bambini;
- d) curare l'igiene mentale dei bambini e delle madri, nonché la preparazione di queste ultime al lavoro professionale e all'eventuale completamento degli studi al fine del loro inserimento o reinserimento nel mondo del lavoro;
- e) curare i rapporti delle gestanti e delle madri con gli enti preposti alla loro tutela ed assistenza materiale e morale e possibilmente con le famiglie d'origine;
- f) informare, per quelle minorenni, il Tribunale per i Minorenni, nel caso la loro accoglienza non sia determinata da provvedimenti del T. M. di provenienza, né di competenza;